

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1268-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1965
(V. Stampato n. 1363)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Sanità

e col Ministro del Bilancio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1965*

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1958 è stato adottato dal Consiglio d'Europa l'accordo concernente lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana (sangue e derivati). Con detto accordo si è venuto incontro alla necessità di far fronte ad una richiesta urgente di grande quantità di sangue per trasfusioni a causa di catastrofi o per malati bisognosi di sangue appartenenti ad un gruppo di sangue raro. Nell'Accordo, oltre all'impegno da parte dei Paesi aderenti a partecipare a tali scambi senza scopo di lucro e senza spese doganali, vengono fissate norme sui requisiti cui i vari prodotti derivati del sangue umano devono uniformarsi per garantire un impiego uniforme di essi ed un livello comune di qualità.

Era naturale che si pensasse a completare queste disposizioni con una uniformazione anche delle metodiche e dei reattivi impiegati nella determinazione dei gruppi sanguigni. Per questo motivo il 14 maggio 1962, in occasione della 30ª sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stato firmato l'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni che con il protocollo ed annessi viene sottoposto al nostro esame al fine di ottenere l'autorizzazione alla ratifica.

L'accordo si compone dell'accordo propriamente detto, in 11 articoli, e di un protocollo:

L'articolo 1 definisce le sostanze che saranno oggetto dello scambio;

L'articolo 2 stabilisce l'impegno che le parti contraenti prendono per aiutarsi scambievolmente mettendo a disposizione, nel caso di una necessità urgente che si verifichi in questo settore in uno dei Paesi aderenti, le sostanze richieste;

L'articolo 3 stabilisce il principio che il materiale così inviato debba essere impiegato soltanto per scopi medici e non a scopo di lucro;

L'articolo 4 prevede che le sostanze oggetto di scambio debbano essere accompagnate da un certificato che corrisponda ai requisiti fissati nel protocollo allegato;

L'articolo 5 stabilisce che le parti contraenti prendano tutte le misure necessarie per l'esenzione dai diritti di dogana del materiale che verrà scambiato in applicazione dell'Accordo;

L'articolo 6 prevede la designazione degli organismi nazionali abilitati a ricevere e a distribuire le sostanze oggetto dell'Accordo.

Infine gli articoli dal 7° all'11° stabiliscono la procedura per l'adesione all'Accordo, anche da parte di Paesi non membri del Consiglio d'Europa, e le disposizioni per la durata e l'entrata in vigore di esso.

Segue inoltre il protocollo nel quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le caratteristiche delle sostanze oggetto dell'Accordo, e predisposti gli esemplari delle etichette da applicare agli involucri e dei certificati da unire ad ogni invio.

Tutte queste misure valgono a garantire che, in ogni Paese, si adottino criteri uniformi e si impieghino reattivi con eguali caratteristiche, tali da poter dare uguali risultati.

L'Accordo presentato al nostro esame rientra nelle finalità del Consiglio d'Europa, tra le quali figura il raggiungimento di un elevato livello scientifico, tecnico e sociale, comune a tutti i Paesi partecipanti. L'alta finalità umana e sociale di questo provvedimento mi induce a chiedere al Senato, a nome della 3ª Commissione, l'approvazione del disegno di legge.

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.